



14888-19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Domenico Gallo	- Presidente -	Sent. n. sez. 826
Alfredo Mantovano		UP - 26/03/2019
Marco Maria Alma	- Relatore -	R.G.N. 2922/2019
Vittorio Pazienza		
Lucia Aielli		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza del 05/03/2018 della Corte di Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al secondo motivo di ricorso, rigetto nel resto;

udito il difensore della parte civile Condominio (omissis) in persona dell'amministratore pro-tempore, avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione;

udito il difensore dell'imputata, avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 5 marzo 2018 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza in data 19 settembre 2016 del Tribunale della stessa

città con la quale (omissis) era stata dichiarata colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata perché, quale amministratrice del Condominio (omissis), si appropriava delle somme di denaro versate dai condomini su di un conto corrente destinato a fondo cassa per il pagamento di lavori straordinari degli edifici pari a circa 40.000 euro, effettuando vari prelievi e bonifici a suo favore ed emettendo assegni ai suoi familiari, nonché di tutta la documentazione in suo possesso relativa alla gestione del Condominio che ometteva di consegnare all'amministratore in carica al fine di impedire la verifica completa e la regolarità delle spese effettuate. Il reato risulta contestato come commesso fino al (omissis).

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164 e 165 cod. pen. per essere stato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento di una provvisoria di fatto inesigibile tenuto conto dello stato di indigenza dell'imputata riconosciuto dalla stessa Corte di appello la quale ha rilevato che se lo stato di indigenza dovesse permanere anche al momento dell'esecuzione della pena, lo stesso potrà essere fatto valere innanzi al Giudice dell'esecuzione.

Rileva peraltro la difesa della ricorrente che la Corte di appello ha ommesso di considerare che il Tribunale aveva subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisoria di 43.000,00 euro entro il termine di nove mesi decorrenti dal deposito della sentenza di primo grado e non dal passaggio in giudicato della decisione di condanna con la conseguenza che al momento della pronuncia della sentenza di appello detto termine era già scaduto, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto riformare sul punto la sentenza di primo grado.

Così operando si sarebbe, pertanto, determinata un'erronea applicazione degli artt. 164 e 165 cod. pen. perché la concessione del beneficio condizionata ad un inadempimento impossibile costituirebbe una violazione della *ratio* dell'istituto.

Inoltre, il potere attribuito al Giudice di subordinare o meno all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno la sospensione condizionale deve derivare da una valutazione, discrezionale ma motivata, della capacità economica del condannato e della concreta possibilità per lo stesso di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario e la motivazione prodotta sul punto non sarebbe adeguata.

2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164 e 165, commi 1 e 4, cod. pen. in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisoria assegnata alla parte civile prima del passaggio in giudicato, poiché la sospensione condizionale della pena non può che operare dopo il formarsi del giudicato.

3. In data 11 marzo 2019 la difesa di parte civile ha depositato nella Cancelleria di questa Corte una memoria difensiva con la quale contesta le argomentazioni della ricorrente e chiede il rigetto del ricorso della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giova innanzitutto premettere che vertendo il ricorso esclusivamente su questioni inerenti la concessione della sospensione condizionale della pena, ciò comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputata all'atto della pronuncia della sentenza della Corte di appello, con la conseguenza che non rilevano i mutamenti dell'assetto procedimentale per il reato di appropriazione indebita intervenuti con il d.Lgs. n. 36/2018 in vigore dal 9 maggio 2018.

2. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.

Così come correttamente prospettato dalla difesa della ricorrente, il Tribunale con la propria sentenza del 19 settembre 2016 ebbe da un lato a porre a carico dell'imputata una provvisoria meramente esecutiva di 43.000,00 euro e dall'altro a concedere la sospensione condizionale della pena *"subordinatamente all'avvenuto pagamento della provvisoria ... entro il termine di nove mesi decorrenti dalla data della presente sentenza"*.

La Corte di appello con la sentenza oggetto del ricorso che qui ci occupa nel rispondere al motivo di gravame riproposto in questa sede ha testualmente osservato che *"la condizione apposta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale è assolutamente legittima. La situazione di indigenza della (omissis) (ove dovesse permanere anche al momento della esecuzione della sentenza) potrà essere fatta valere, eventualmente in sede esecutiva"*.

Deve però essere rilevato che la decisione sul punto è caratterizzata da una evidente contraddizione perché all'atto della pronuncia della Corte di appello il termine fissato dal Giudice di prima cura per consentire all'imputata di beneficiare della sospensione condizionale della pena era già decorso e quindi non si vede come la (omissis) avrebbe potuto far valere la propria condizione di indigenza innanzi al Giudice dell'esecuzione.

In realtà l'errore in diritto era contenuto nella sentenza del Tribunale e la Corte di appello con la propria decisione non vi ha posto rimedio atteso che questa Corte di legittimità, secondo un orientamento che l'odierno Collegio ritiene di condividere (pur consapevole anche dell'esistenza di un orientamento contrario più risalente nel tempo), ha già avuto modo reiteratamente di chiarire che «il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisoria riconosciuta alla parte civile da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi, altrimenti, una esecuzione "ante iudicatum" delle statuizioni penali della pronuncia» (*ex ceteris*: Sez. 5, n. 36154 del 23/05/2018, Guarino, Rv. 273600; Sez. 6, n. 11998 del 16/01/2018, Rudoni, Rv. 272759).

La sentenza sul punto risulta quindi essere meritevole di annullamento.

Ritiene peraltro l'odierno Collegio di poter porre rimedio al vizio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, lett. l, cod. proc. pen., non importando tale situazione una valutazione di merito, disponendo che il termine di nove mesi per il pagamento della provvisoria di euro 43.000,00 al quale è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena decorra non dalla sentenza di primo grado ma dal passaggio in giudicato della decisione di condanna che coincide con la pronuncia della presente sentenza e, quindi, con la data odierna.

3. Il ricorso non è invece fondato con riguardo alla decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisoria.

Questa Corte di legittimità ha, infatti, avuto modo di rilevare che «in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere, ovvero quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata» (*ex ceteris*: Sez. 6, n. 52730 del 28/09/2017, S. Rv. 271731), non risulta tuttavia che la situazione di indigenza dell'imputata sia stata giudizialmente accertata in quanto tale situazione è stata semplicemente addotta anche con il ricorso che in questa sede ci occupa, con la conseguenza che la decisione con la quale i Giudici di merito hanno ritenuto di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisoria risulta essere stata adottata conformemente al disposto dell'art. 165 cod. pen. e non richiedeva una particolare motivazione al riguardo.

4. Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisoria nel termine di nove mesi dalla data della

sentenza di primo grado e deve disporsi che tale condizione decorra dalla data odierna. Il ricorso dell'imputata deve, invece, essere rigettato nel resto.

5. Stante il parziale accoglimento del ricorso dell'imputata su di un punto della sentenza impugnata che vedeva contrapposta la parte civile, non può accogliersi la richiesta di quest'ultima di liquidazione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisoria nel termine di nove mesi dalla data della sentenza di primo grado e dispone che tale condizione decorra dalla data odierna. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 26/03/2019.

Il Consigliere estensore
Marco Maria Alma

Il Presidente
Domenico Gallo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 4 APR. 2019



CANCELLIERE
Claudia Pianelli